
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **573** del **23 FEB. 2017**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **26 FEB. 2017**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Dott. Francesco Buscema nato il 22/02/52 *dirigente medico* - Permanenza in servizio fino al compimento del 70° anno di età - Collocamento in quiescenza dal 01/03/2022.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giancarlo Carfi

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **23 FEB. 2017**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Risorse Umane, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che in data 21/02/2017 il Dott. Francesco Buscema - *dirigente medico* in servizio presso la U.O.C. di Patologia Clinica, in prossimità del compimento del 65° anno di età, ha richiesto, ai sensi dell'art. 22 della L. 183/2010, di essere ammesso a permanere in servizio fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo;

Visto l'art. 15novies del d.lgs. 502/1992 come novellato dall'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui *"Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"*;

Visti i chiarimenti relativi alla norma invocata, appositamente diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (parere del 09/12/2010), dall'INPDAP (nota operativa n. 56 del 22/12/2010) e dall'Assessorato Regionale alla Sanità (circolare n. 46025 del 25/05/2011);

Preso atto, che, dalla lettura sistematica delle superiori circolari esplicative, la disciplina della permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario è stata qualificata quale *lex specialis* e che, pertanto, il diritto del dirigente a permanere in servizio non era soggetto ad alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione;

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica con la recente circolare n. 2 del 19/02/2015 ha rivisto la propria posizione riguardo al diritto del dirigente medico e del ruolo sanitario di permanere in servizio, ritenendo ora che, esclusi i direttori di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, sulla base di criteri predeterminati giustificati da esigenze organizzative e funzionali;

Visto il regolamento aziendale di applicazione del citato art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, adottato con delibera n. 487 del 04/03/2015, recante anche disposizioni in ordine al diritto del dirigente medico e del ruolo sanitario di permanere in servizio oltre il 65° anno di età;

Considerato che ad oggi per l'U.O.C. di Patologia Clinica non è stata avviata alcuna procedura di riorganizzazione/razionalizzazione per cui l'istanza del Dott. Francesco Buscema può essere accolta, non comportando oltretutto tale permanenza in servizio un aumento del numero dei dirigenti, fatta però salva la facoltà dell'Azienda, sulla base di sopravvenute esigenze di riorganizzazione/rifunzionalizzazione, di applicare l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'apposito regolamento adottato con la citata delibera n. 487/2015, previa preavviso scritto di 6 mesi;

Accertato che alla data di compimento del 65° anno di età (febbraio/2017) il Dott. Francesco Buscema avrà maturato un'anzianità di servizio effettivo pari ad anni 26 e mesi 7, per cui può essere ammesso a permanere in servizio per ulteriori anni 5, ossia fino al compimento del 70° anno di età;

Preso atto che alla data del 31/03/2022, ultimo giorno di servizio, il dipendente avrà maturato un'anzianità contributiva utile al fini del trattamento di quiescenza

(comprensiva di eventuali periodi riscattati), pari a complessivi anni 41 e mesi 7, come risulta dall'allegato *"prospetto dei servizi utili"*;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Ammettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15nonies del D.Lgs. 502/1992, dal Dott. Francesco Buscema nato il 22/02/1952, *dirigente medico* in servizio presso l'U.O.C. di Patologia Clinica, a permanere in servizio fino al 28/02/2022, data di compimento del 70° anno di età;
- Fare salva la facoltà dell'Azienda di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 e del relativo regolamento attuativo aziendale di cui alla delibera n. 487/2015, previa preavviso scritto di 6 mesi;
- Collocare in quiescenza il Dott. Francesco Buscema dal 01/03/2022, per limiti di età, fatta salva la facoltà dello stesso di rassegnare eventuali dimissioni anticipate;
- Dichiarare, dalla medesima data, vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- Dare mandato all'Ufficio Previdenza e Pensioni dell'Azienda di espletare gli adempimenti necessari alla corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Data_____		Esercizio_____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			